Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 15/06/2016
n. 31876
Fonti: Guida al diritto 2016, 42, 75
Classificazioni: MISURE DI PREVENZIONE - Appartenenti ad associazioni mafiose (nei confronti di) - - in genere

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. Ma in ogni caso, secondo altro orientamento più attento alle esigenze di libertà, si tratta di ipotesi di presunzione non assoluta, che cioè è destinata ad attenuarsi, necessitando, quando gli elementi rivelatori dell'inserimento nell'organizzazione criminale siano lontani nel tempo, di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, che tenga conto della situazione concreta (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto satisfattivamente motivata l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza perché, anche ad accedere all'orientamento più liberale, il fatto indicativo dell'appartenenza all'associazione risaliva a epoca recente e non emergevano elementi utili a ritenere la rescissione del vincolo associativo).